



**COMUNE DI POMARETTO**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELLA PESCA NELLA ZONA NO-KILL  
DI POMARETTO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2021**

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA NO-KILL DI POMARETTO**

## **Art. 1 – Confini della zona sottoposta a concessione**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la zona di pesca no-kill denominata "Zona di pesca No-kill di Pomaretto", è quella individuata nel tratto di torrente Germanasca compreso tra la confluenza col torrente Chisone e lo storico ponte sito in borgata Masselli

Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia, l'esercizio della pesca nella zona di cui al precedente comma è altresì disciplinata dal presente regolamento che è subordinato alla vigenza della convenzione apposita stipulata con la Città Metropolitana di Torino.

## **Art. 2 – Documenti necessari per l'esercizio della pesca**

Per esercitare la pesca nella Riserva è indispensabile possedere la licenza di pesca.

Occorre inoltre essere in possesso del permesso del concessionario.

Il permesso avrà durata di una giornata (7,30 – un ora dopo il tramonto).

Il permesso andrà compilato in stampatello ed in modo chiaro e leggibile con penna a sfera ed inchiostro indelebile da ogni pescatore, prima di iniziare l'esercizio della pesca: una parte del medesimo dovrà essere imbucata in una delle apposite cassette dislocate lungo il percorso, mentre l'altra parte dovrà essere trattenuta dall'interessato per essere esibita agli organi di controllo.

Al termine dell'attività di pesca, anche la seconda parte del permesso andrà imbucata nell'apposita cassetta dislocata lungo il percorso, anche diversa da quella contenente la prima parte dello stesso.

Con la firma del permesso giornaliero, l'interessato accetta integralmente le norme vigenti in materia di esercizio della pesca, con particolare riferimento a quelle contenute nel presente Regolamento.

## **Art. 3 – Modalità di gestione e vendita del permesso giornaliero**

Il permesso di cui all'art. 2 è acquistabile presso i rivenditori autorizzati ed individuati dal competente Ufficio Comunale, che assegnerà a ciascuno rivenditore un numero prestabilito di buoni che saranno venduti al prezzo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

Con cadenze periodiche, da determinarsi in base alla quantità di permessi distribuiti, il rivenditore riverserà al Comune l'incasso derivante dalla vendita.

## **Art. 4 – Periodo di pesca.**

La pesca nella Zona no kill di Pomaretto può essere esercitata dall'alba dell'ultima domenica di febbraio fino al tramonto della prima domenica di ottobre. Nel periodo che va dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre fino all'alba dell'ultima domenica di febbraio la pesca è ammessa esclusivamente a piede asciutto, con interruzione dell'attività alieutica dal tramonto della terza domenica di ottobre all'alba del terzo sabato di novembre. Nel periodo di apertura della zona no kill la pesca è consentita tutti i giorni della settimana dalle ore 7,30 fino ad un'ora dopo il tramonto. Qualora sussistano condizioni meteorologiche avverse, l'esercizio della pesca potrà essere sospeso per motivi di sicurezza.

## **Art. 5 – Attrezzi e mezzi di pesca**

La pesca può essere esercitata utilizzando solo esche artificiali ed in particolare:

- mosche artificiali – secche, sommerse, streamers, - massimo 2 per lenza, costruite su ami senza ardiglione.

Nella pesca a mosca è consentito il sistema all'inglese con coda di topo non affondante ( mod. F DT WF) e valesiano con coda in crine o similare.

Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre.

L'uso di ninfe piombate è ammesso. senza l'ausilio di segnalatori di abboccata e comunque con code di topo di tipo galleggiante. L'uso degli streamers è consentito solo con coda di topo galleggiante.

Per il recupero del pescato è ammesso eccezionalmente l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.  
È consentito l'uso di stivali a pettorina (waders).

### **Art. 6 – Posto di pesca e distanza degli attrezzi**

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti la distanza tra persona e persona che deve essere non inferiore a 30 metri.

### **Art. 7 – Obblighi e divieti**

1. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore. In caso di allamatura profonda il pescatore dovrà immediatamente tagliare la lenza a filo di labbro.
2. È fatto obbligo agli Utenti della zona di pesca, di mantenere un comportamento tale da favorire l'attività di controllo da parte degli organi preposti.
3. È altresì fatto obbligo agli Utenti della zona di pesca, di mantenere un comportamento tale da non creare disturbo od ostacolo al regolare esercizio della pesca altrui.

### **Art. 8 – Esenzione di responsabilità per l'Ente gestore**

Il pescatore, anche minorenni, esercita la pesca nella zona no-kill, a proprio esclusivo rischio e pericolo ed al momento dell'accettazione dell'iscrizione o all'acquisto del Buono di pesca, esonera il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi.

### **Art. 9 - Vigilanza**

La vigilanza nella zona turistica è esercitata dagli Agenti Faunistico-Ambientali della Città Metropolitana, dalle guardie ittiche/ecologiche volontari, dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

### **Art. 10 – Sanzioni amministrative ed accessorie**

Per le violazioni delle disposizioni in materia di pesca e per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché per l'abbandono di rifiuti, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e la sospensione dalla zona no kill.

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2021

Pubblicato dal 04/05/2021 al 14/05/2021 – ripubblicato per ulteriori 15 giorni

Visto:

Il Sindaco  
f.to in originale  
Danilo Breusa

Il Segretario Comunale  
f.to in originale  
Pia d.ssa Carpinelli